



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ISERNIA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice in persona della dott.ssa Michaela Sapiro

all'udienza del 14.3.2024

ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

CONTRO

ROMANO PIETRO, nato a Foligno il 21.07.1965 e residente ad Assisi alla via San Francesco n. 8

- IMPUTATO LIBERO ASSENTE -

Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Francesca Maggiorelli del foro di Frosinone

N. Sent. 32/24

N. RG GIP 488/23

N. RGNR 821/22

Sentenza in data:

14/3/2024

Depositata in Cancelleria il:

28/3/2024

Trasmesso estratto al PM
(art.15, co1, DM 334/89):

Comunicazione al P.G.
(art.548, co.3, CPP):

Data irrevocabilità

Comunicazione al PM
(art.27 DM 334/89):

Fatta scheda il:

Numero MOD. 3/SG:

Numero MOD. 2/A/SG:

Estratto esecutivo
(art.28 DM 334/89)

IMPUTATO

In ordine ai reati, come riqualificati all'udienza del 14.3.2024, p. e p. dall'art. 81 c.p. e dall'art. 217 co.1 n. 4 e co. 2 e dall'art. 224 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di liquidatore della Servizi Aziendali Integrati S.r.l. a partire dal 22.09.2011, dichiarata fallita con Sentenza del Tribunale di Isernia n. 14/2021 emessa in data 16.11.2021 e pubblicata in data 17.11.2021:

a) ha aggravato il dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento immediatamente dopo l'assunzione della carica alla luce della avvenuta cessazione dell'attività a partire dall'anno 2010 e dell'esposizione debitoria già maturata verso l'erario e i finanziatori istituzionali;

b) non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili previste dalla legge nei tre anni antecedenti al fallimento, in quanto completamente mancanti già a partire dall'esercizio 2011.

In Isernia il 16.11.2021

Con l'intervento:

del Pubblico Ministero dr.ssa Maria Carmela Andricciola

dell'Avv. Francesca Maggiorelli del foro di Frosinone, quale difensore di fiducia dell'imputato

Le parti hanno concluso come segue:

Le parti concordemente chiedevano definirsi il giudizio con la applicazione della pena finale di mesi sei di reclusione, subordinata alla sospensione condizionale della pena.

FATTO E DIRITTO

Svolgimento del processo

Con richiesta di rinvio a giudizio del 2.5.2023, la Procura della Repubblica presso questo Tribunale chiedeva che l'imputato Romano Pietro, in atti generalizzato, fosse rinviato a giudizio per il delitto in epigrafe.

All'udienza preliminare del 9.11.2023, il Gup rilevava che la notifica dell'avviso nei confronti dell'imputato aveva avuto esito negativo in quanto lo stesso risultava irreperibile all'indirizzo in atti, come da relata dell'ufficiale postale, pertanto, sentite le parti, disponeva rinnovarsi la notifica degli avvisi all'imputato al domicilio eletto e, ove non possibile, mediante consegna copie al difensore e, quindi, rinviava per questo solo adempimento all'udienza del 14.3.2024.

A tale udienza, il Gup, dato atto della ritualità della notifica dell'avviso nei confronti dell'imputato, ne dichiarava l'assenza. A questo punto, il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, proponeva rituale richiesta di applicazione della pena concordata ex art. 444 cpp, riportandosi alla richiesta, in atti; il PM si riportava al consenso scritto e precisava il capo di imputazione con contestazione dei reati di cui agli artt. 81 c.p., 217 co.1 n. 4 e co. 2 e 224 R.D. n. 267 del 1942, in luogo delle fattispecie originariamente contestata di cui agli artt. 81 c.p., 216 co. 1 nr. 3 e co. 2 e 224 R.D. n. 267 del 1942. Le parti quindi, concordemente, chiedevano definirsi il giudizio con la applicazione della pena finale di mesi sei di reclusione, subordinata alla sospensione condizionale della pena. A questo punto, il Gup, disposta l'acquisizione del certificato del casellario giudiziale, si ritirava in camera di consiglio e procedeva, dunque, alla deliberazione, all'esito della quale, dava lettura dell'allegato dispositivo della sentenza, riservando in giorni trenta il termine per il deposito dei motivi.

MOTIVAZIONE

rilevato che il PM e l'imputato formulavano richiesta di applicazione della pena concordata ai sensi dell'art 444 cpp;

ritenuto che dall'esame degli atti del fascicolo processuale non si ravvisino le condizioni per il proscioglimento dell'imputato a norma dell'art. 129 cpp. emergendo, al contrario, elementi univoci circa la sussistenza dei fatti di cui alla imputazione, la corrispondenza dei fatti alle fattispecie di reato contestate e la loro attribuibilità all'imputato, con esclusione, quindi, dell'evidenza di prove di innocenza;

rilevato che non risultano sussistenti, al momento attuale, cause di estinzione del reato o difetti relativi a condizioni di procedibilità;

considerato che le affermazioni di cui sopra si fondano sul contenuto degli atti del fascicolo processuale e, in particolare, dalla relazione ex art. 33 trasmessa dall'Avv. Elisa Angelone, nominata Curatore del fallimento Servizi Aziendali Integrati S.r.l. n. 14/2021 R.F. e dalle annotazioni di P.G. Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico Finanziaria - di Isernia prot. n. 60680/2022 del 17.9.2022 e prot. n. 10921/2023 del 14.2.2023 e relativi allegati, da cui emergeva che il sig. Romano Pietro, nominato, con delibera sociale del 22.9.2011, liquidatore della Servizi Aziendali Integrati S.r.l., dichiarata fallita con Sentenza del Tribunale di Isernia n. 14/2021 emessa in data 16.11.2021 e pubblicata in data 17.11.2021, aggravava il dissesto della predetta società, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento immediatamente dopo l'assunzione dell'incarico e dal ricostruire la situazione debitoria già maturata verso l'erario e i finanziatori istituzionali, inoltre non teneva i libri e le altre scritture contabili richieste dalla legge nei tre anni antecedenti al fallimento, avendo i militari accertato la loro assenza fin dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2011;

considerata corretta la qualificazione giuridica del fatto di reato, come riqualificato all'udienza preliminare del 14.3.2024, nella fattispecie di cui agli artt. dall'art. 81 c.p., 217 co.1 n. 4 e co. 2 e 224 R.D. n. 267 del 1942;

ritenuta congrua la quantificazione della pena finale, alla stregua dei criteri di cui all'art.133 c.p., così calcolata: pena base di mesi sei di reclusione (previa riqualificazione del fatto contestato); aumentata di un terzo ex art. 81 c.p. a mesi nove di reclusione; ridotta di un terzo per il rito alla pena finale di mesi sei di reclusione;

ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per concedere la sospensione condizionale della pena;

considerato altresì che l'imputato risulta avere già fruito del beneficio della sospensione condizionale della pena, come da certificato del casellario giudiziale del 14.3.2024, in atti, il che impone a mente dell'art. 165 c.p. che la sospensione condizionale della pena sia subordinata all'adempimento di una prestazione accessoria che nel caso di specie può individuarsi nella pubblicazione della sentenza di condanna, come imposto nel dispositivo, quale mezzo per riparare il danno cagionato dal reato e effetto legale sottratto all'accordo fra le parti;

ritenuto congruo il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione;

visti gli artt. 444 e ss c.p.p.;

P Q M

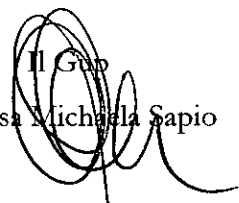
Letto l'art. 444 cpp applica all'imputato ROMANO PIETRO in atti generalizzato la pena finale, come concordata dalle parti, di mesi sei reclusione.



Pena sospesa, subordinata alla pubblicazione della sentenza sul sito web del Tribunale e su un quotidiano a tiratura regionale a titolo di riparazione del danno.

Fissa in gg. 30 il termine per i motivi.

Così deciso in Isernia il 14.3.2024


Dott.ssa Michela Sapio


il 28.3.24
IL FUNZIONARIO ADDETTO UPP
(Corte) (Pelle)